

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DELIBERAZIONE N. 10

OGGETTO: Operatività dei Fondi di solidarietà di cui al decreto legislativo n. 148/2015. Determinazioni

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

(Seduta del 21 marzo 2017)

VISTO l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni e integrazioni, riguardante l'ordinamento degli enti pubblici di previdenza e assistenza;

VISTO l'articolo 4 del D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366, concernente disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

VISTO il D.P.C.M. dell'8 agosto 2013 di ricostituzione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante "*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*" e, in particolare, il Titolo II (articoli 26-40) avente ad oggetto "*Fondi di solidarietà*" in cui, tra l'altro, si prevede che:

- i Fondi di solidarietà sono istituiti presso l'INPS, non hanno personalità giuridica e costituiscono gestioni dell'INPS (art. 26, commi 2 e 6);


Il Segretario

- gli oneri di amministrazione di ciascun Fondo di cui al comma 1 art. 26 sono determinati secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilità dell'INPS;
- le finalità dei suddetti Fondi sono in parte obbligatorie (art. 26, comma 1) ed in parte facoltative (art. 26, comma 9);
- i Fondi di solidarietà, tra le prestazioni facoltative, possono prevedere l'erogazione di un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni (art. 26, comma 9);
- i Fondi istituiti ai sensi degli articoli 26 e 28 hanno obbligo di presentazione, sin dalla loro costituzione, di bilanci di previsione a otto anni basati sullo scenario macroeconomico coerente con il più recente Documento di economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento (art. 35, comma 3);
- gli interventi a carico dei Fondi di cui agli articoli 26, 27 e 28 sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite (art. 35, comma 2);
- i Fondi hanno obbligo di pareggio di bilancio e non possono erogare prestazioni in carenza di disponibilità (art. 35, comma 1);
- il Comitato amministratore dei Fondi di solidarietà ha facoltà, sulla base del bilancio di previsione, di proporre modifiche in relazione all'importo delle prestazioni o alla misura dell'aliquota di contribuzione (art. 35, comma 4);
- alla gestione di ciascun Fondo provvede un Comitato amministratore con i compiti di predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa (art. 36, comma 1);

VISTA la circolare dell'INPS n. 30 del 12 febbraio 2016, avente ad oggetto *"Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Fondi di solidarietà bilaterali a norma degli artt. 26 e ss"*;

VISTA la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 26 del 4 agosto 2016, avente ad oggetto *"Linee guida per l'esercizio della funzione di controllo sulla corretta gestione dei Fondi di solidarietà alternativi, di cui all'art. 27 del D.Lgs. n. 148/2015, e per il monitoraggio delle prestazioni"*;

Il Segretario



EVIDENZIATO che il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS è chiamato dal predetto articolo 36, comma 1, a stabilire i criteri per la predisposizione dei bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione;

TENUTO CONTO del verbale del Collegio dei sindaci n. 2 del 19 gennaio 2017, nel quale relativamente ai Fondi di solidarietà i cui Comitati amministratori si sono insediati successivamente all'emanazione del decreto legislativo n. 148/2015 constatata una diversa rappresentazione contabile rispetto ai Fondi di solidarietà precedentemente costituiti, tenuto anche conto che il decreto legislativo n. 148/2015 ha integralmente recepito le disposizioni di cui alla legge n. 92/2012;

TENUTO CONTO altresì che nel predetto verbale del Collegio dei sindaci n. 2 del 19 gennaio 2017 si richiama l'esigenza che l'Organo di indirizzo e vigilanza dell'INPS fornisca indicazioni certe e condivise sul ruolo e sulla attività dei Comitati amministratori, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 35 e 36 del predetto decreto legislativo n. 148/2015, finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario nella gestione dei Fondi di solidarietà;

RILEVATO che i decreti interministeriali n. 95074 del 25 marzo 2016 e n. 95581 del 29 aprile 2016, attuativi delle previsioni normative inerenti i Fondi di solidarietà alternativi istituiti, agli articoli 2 e 5 prescrivono l'obbligo di bilancio in pareggio, l'impossibilità di erogare prestazioni in carenza di disponibilità, la previa costituzione di specifiche riserve finanziarie, il limite delle risorse dovute dalle imprese di settore, l'obbligo di prestazione di bilanci pluriennali basati sullo scenario macroeconomico coerente con il più recente documento di economia e finanza e relativa nota di aggiornamento;

RILEVATO inoltre che sulla base del Bilancio di previsione, il Comitato amministratore ha facoltà di proporre modifiche in relazione all'importo delle prestazioni o alla misura dell'aliquota di contribuzione (art. 35, comma 4);

RILEVATO infine che gli interventi a carico dei Fondi di cui agli articoli 26, 27 e 28 sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite (art. 35, comma 2);

RITENUTO necessario garantire uniformità nella rappresentazione contabile tra i Fondi di solidarietà costituiti, tenuto conto che il Decreto legislativo n. 148/2015 ha integralmente recepito le disposizioni di cui alla Legge n. 92/2012;

RITENUTO necessario garantire l'equilibrio finanziario dei Fondi secondo quanto previsto dall'art. 35 del Decreto legislativo 148/2015 e dei richiamati decreti interministeriali n. 95074 del 25 marzo 2016 e n. 95581 del 29 aprile 2016;

RITENUTO che il Bilancio dell'Istituto, redatto dalla Tecnostruttura in osservanza del Regolamento di Contabilità dell'INPS, debba assicurare il

Il Segretario

principio della unitarietà e trasparenza della gestione finanziaria e patrimoniale per tutte le gestioni previdenziali o assistenziali affidate;

RILEVATO che, per quanto riguarda il Fondo di integrazione salariale (FIS), sono state riscontrate temporanee difficoltà amministrative per la definizione delle istanze di accesso alle prestazioni garantite dal Fondo stesso e che, come da verbale n. 8 del 2 marzo 2017 del Collegio dei sindaci dell'INPS, risulta un ingente numero di pratiche respinte,

DELIBERA

- di individuare, ai sensi del predetto art. 36, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, i seguenti criteri per l'elaborazione dei bilanci, aventi ad oggetto le priorità politiche che indirizzano l'elaborazione delle proposte di bilancio:
 - rispettare l'obbligo di pareggio nel bilancio ed escludere l'erogazione di prestazioni in carenza di disponibilità;
 - assicurare, per i Fondi di cui all'art. 26 del decreto legislativo 148/2015, la coerenza della pianificazione del bilancio con i contenuti e con le finalità delle previsioni contenute negli accordi collettivi costitutivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
 - garantire, sulla base delle previsioni contenute negli accordi collettivi costitutivi di cui al punto precedente, che le prestazioni non siano sottoposte ad un eventuale rischio di carenza di liquidità;
 - prevedere, nell'ipotesi di richiesta di prestazioni la cui durata eccede l'anno solare di riferimento, il riconoscimento – in presenza della necessaria provvista finanziaria – della prestazione limitatamente all'anno solare ed alla disponibilità finanziaria;
 - assicurare, con particolare riferimento all'applicazione dei precedenti criteri, che nel bilancio:
 - gli interventi a carico dei Fondi siano concessi previa costituzione di una apposita riserva finanziaria pari ad un

importo massimo del 20% delle somme dovute dai soggetti obbligati al versamento per ciascun anno solare;

- sia prevista la concessione delle prestazioni entro i limiti delle risorse dovute trimestralmente dai soggetti obbligati al versamento, secondo il criterio della priorità temporale della domanda;
- prevedere un periodo transitorio nel quale, analogamente a quanto previsto dal DM 30 marzo 2016, n. 94343 (art. 11, comma 4), si applichi un meccanismo di costituzione progressiva delle riserve che consenta la erogazione delle prestazioni nella fase di avvio del fondo;
- rappresentare con particolare dettaglio nel bilancio preventivo:
 - sul versante delle entrate, le riserve tecniche, la consistenza al 31 dicembre dell'anno precedente e le entrate previste per l'anno di riferimento;
 - sul versante delle uscite, gli impegni di spesa rinvenienti dagli anni precedenti che prevedono erogazioni nell'anno di riferimento, gli impegni di spesa previsti per l'anno di riferimento, le prestazioni da erogarsi nell'anno di riferimento, distinguendo ulteriormente tra erogazioni riferite agli impegni pregressi ed erogazioni riferite agli impegni di spesa assunti nell'anno di riferimento;
- rappresentare con particolare dettaglio nel bilancio consuntivo:
 - sul versante delle entrate, la consistenza del fondo al 31 dicembre dell'anno precedente e le entrate dell'anno di riferimento;
 - sul versante delle uscite, gli impegni di spesa rinvenienti dall'anno precedente e quelli assunti nell'anno precedente che comportano erogazioni nell'anno di riferimento, le prestazioni erogate nell'anno di riferimento, distinguendo ulteriormente tra le erogazioni riferite agli impegni di spesa dell'anno pregresso e quelle riferite agli impegni di spesa dell'anno di riferimento;
- evidenziare nel dettaglio, nell'ipotesi in cui trovi applicazione la previsione dell'art. 33, comma 3, del dlgs 14 settembre 2015, n. 148, sia la contribuzione straordinaria versata dal datore di lavoro sia la relativa copertura finanziaria, disposta dalla legge La L. 11 dicembre 2016, n. 232 (art. 1, comma 235);

- di impegnare gli Organi di gestione con riferimento alla gestione dei Fondi, ed in particolare anche del Fondo di integrazione salariale (FIS), a verificare e superare tempestivamente le difficoltà amministrative riscontrate nella definizione delle istanze di accesso alle prestazioni garantite dal Fondo stesso ed a verificare tempestivamente le cause e le motivazioni dell'ingente numero di pratiche che risultano respinte.

La presente deliberazione, considerata i temi trattati le considerazioni esposte, viene trasmessa ai Ministeri vigilanti.

IL SEGRETARIO

(Gaetano Corsini)

Documento firmato in originale

IL PRESIDENTE

PIETRO IOCCA

Documento firmato in originale